

Tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. In arrivo gli alert del Fisco | Possibile la regolarizzazione con le disposizioni della cd. “Tregua fiscale”

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023](#) dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche **emesse oltre i termini** previsti dal comma 4, articolo 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni nel provvedimento forniscono al contribuente dati **utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, **salvo** la notifica di un atto di

liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento **entro il 31 marzo 2023**, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall'articolo 1 della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) per **regolarizzare le violazioni formali** (commi da 166 a 173) e le violazioni "sostanziali" (commi da 174 a 178).

Si ricorda che **l'accesso alla sanatoria delle irregolarità formali** permette di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, **di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022**, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi. In sostanza, per quello che interessa in questa sede, regolarizzabili la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, **quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo** (*cfr.* articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) e la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (*cfr.* articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Ai sensi dei commi 166 e 167, dell'articolo 1 della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) le violazioni formali possono essere regolarizzate **con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, **la prima entro il 31 marzo 2023** e la seconda entro il 31 marzo 2024.

In forza del successivo comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, **con la «rimozione delle irregolarità od omissioni»**. Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ciascun periodo d'imposta – al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024). (Cfr. [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023](#))

Tuttavia, qualora alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici **corrisponda anche ad una tardiva/errata liquidazione dell'IVA la violazione diviene sostanziale**. In tal caso, si dovrà utilizzare il ravvedimento (speciale o ordinario). Si ricorda che in deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la [regolarizzazione cd. "speciale"](#) (applicabile alla violazioni prodromiche non formali) avviene con il pagamento di un **diciottesimo** del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del *quantum* dovuto in un'unica soluzione, ovvero della prima rata, **entro il 31 marzo 2023**, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute. È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. ([Vedi speciale: Speciale "Tregua fiscale"](#)).

Nel provvedimento, infine, sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o **comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti**.

Link ai documenti richiamati:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, recante: «Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici», pubblicato il 06.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, concernente l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, riguardante la **regolarizzazione delle violazioni formali**. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla cd. "Tregua fiscale"

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione

agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regularizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della [L. 29/12/2022, n. 197 \(Legge di bilancio 2023\)](#)»

[I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale”](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023](#), con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regularizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regularizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della [L. 29/12/2022, n. 197 \(Legge di bilancio 2023\)](#)»